

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DELL'ANMIL**Articolo 1**

Delega al Governo per il riordino della normativa in tema di tutela dai rischi da lavoro e per l'emanazione di un Testo Unico delle disposizioni per la tutela sociale dei lavoratori contro infortuni e malattie professionali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 14 della legge del 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al successivo articolo 2, recanti norme per la razionalizzazione ed il riordino delle disposizioni in materia di tutela dei rischi da lavoro e per l'emanazione del Testo Unico delle disposizioni per la tutela sociale dei lavoratori contro infortuni e malattie professionali.

2. Restano fermi gli anzidetti criteri: nell'attuare la delega il Governo provvederà a recepire in un unico contesto le normative emanate in materia dal 1965, curandone l'armonizzazione e l'adeguamento agli anzidetti.

Articolo 2

Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dell'autonomia gestionale e regolamentare dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) generalizzare la tutela per tutti i lavoratori esposti a rischi professionali in coerenza con quanto a tal fine previsto dal D.lgs. 81/08, come integrato e modificato dal D.lgs. 106/2009, a prescindere da valutazioni riguardanti la specificità di detti rischi da valorizzare ai soli fini tariffari e per lo sviluppo di interventi di prevenzione mirata;
- b) confermare la tutela nell'ambito del sistema generale per tutti i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, ad ordinamento civile ed estensione della tutela stessa al personale militare o militarizzato, con possibilità per detta tutela di utilizzare la forma della gestione per conto dello Stato;
- c) prevedere per i lavoratori autonomi e per le categorie ad essi assimilabili forme di flessibilità della tutela, nell'ambito di gestioni separate da quella generale, e nel rispetto di livelli essenziali definiti in coerenza con i livelli di protezione attualmente garantiti;
- d) revisionare gli istituti giuridici riguardanti la valutazione del grado di invalidità permanente, al fine di garantire coerenza e continuità fra i sistemi di valutazione dei danni biologico e patrimoniale, di cui al D.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000;
- e) utilizzare le valutazioni assicurative, a qualsiasi titolo effettuate, quale parametro di riferimento per tutti gli interventi sociali posti in relazione ad un determinato grado di invalidità del lavoratore dalle normative in materia di assistenza e servizi sociali;
- f) valorizzare il ruolo dell'INAIL nella valutazione delle potenzialità professionali dell'invalido, da correlare con il meccanismo dei coefficienti per la migliore funzionalità di un avviamento al lavoro che riconosca la specificità degli invalidi del lavoro anche per le loro specifiche potenzialità di reinserimento;
- g) revisionare il procedimento di valutazione del *danno biologico* al fine di superare i limiti



- dell'attuale valutazione provvisoria, allo scopo di garantire piena continuità di tutela nella fase immediatamente successiva al primo consolidamento di postumi con particolare attenzione alle correlate esigenze di prestazioni di rieducazione funzionale e di riabilitazione;
- h)* adeguare i criteri di valutazione del danno alla persona alle acquisizioni via via consolidate in campo scientifico circa il rilievo delle conseguenze psicologiche dell'infortunio, da considerare sia per la quantificazione del danno sia per individuare servizi e prestazioni curativi orientati al profilo psicologico del danno;
 - i)* prevedere un monitoraggio continuo dell'evoluzione dei rischi e dei danni professionali, in stretta correlazione con i principi di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/08 sopra citato al fine di definire, nell'ambito dell'aggiornamento continuo delle malattie professionali specifiche, modalità di considerazione delle specificità di genere dei lavoratori per una tutela puntualmente riferita a dette specificità;
 - j)* revisionare l'istituto della rendita di passaggio per renderla aderente ad effettive finalità prevenzionali ed estenderne l'applicazione a tecnopatie diverse dalla silicosi e dalla asbestosi, per le quali sia attestata con decreto del Ministro della Salute, d'intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'essenzialità dell'abbandono della lavorazione anche in relazione alle risultanze dell'applicazione della normativa in materia di lavori usuranti;
 - k)* collocare, senza soluzione di continuità con le previsioni del D.lgs. 81/08 e del D.lgs. 106/09, le norme in tema di tutela sanitaria di infortunati e tecnopatici nell'ambito del sistema assicurativo del nuovo Testo Unico, a conferma del diritto dell'infortunato a tutte le cure necessarie ed utili per il recupero dello stato di salute e della capacità lavorativa compromessi dall'evento lesivo, nonché per il ripristino della salute e della capacità di lavoro;
 - l)* affermare l'obbligo di garanzia per le prestazioni di cui alla precedente lettera in capo ad INAIL, perché vi provveda tramite le istituzioni sanitarie pubbliche e soggetti privati, fermo restando l'impegno dell'INAIL di garantire la massima tempestività e la migliore qualità di servizio, anche attraverso propri servizi sanitari di primo livello e strutture di eccellenza nel campo della rieducazione e della riabilitazione;
 - m)* prevedere il diritto degli invalidi affetti da patologie terminali, individuate in apposita tabella, ad una adeguata terapia del dolore, con il supporto di una specifica prestazione economica da corrispondere per un periodo congruo in relazione alla specifica patologia;
 - n)* revisionare, in coerenza con l'attuazione della precedente lettera *l)*, del meccanismo di partecipazione dell'INAIL al finanziamento del sistema sanitario pubblico, anche tramite il finanziamento della costruzione e l'impianto di presidi sanitari da parte delle Regioni;
 - o)* eliminare il divieto di cumulo, sotto qualsiasi forma, fra prestazioni in rendita e prestazioni pensionistiche previdenziali;
 - p)* revisionare il sistema di adeguamento periodico delle rendite, da considerare nella loro complessità di indennizzo, danno biologico e danno patrimoniale per l'adeguamento annuale all'ISTAT e triennale per l'adeguamento al variare delle retribuzioni di riferimento;
 - q)* riconsiderare, alla luce della esperienza maturata circa l'effettiva incidenza di menomazioni di minore gravità sulle concrete possibilità di occupazione, il grado minimo di invalidità per il diritto a rendita, riconducendolo all'11% originario, comunque corrispondente a lesioni di gravità nettamente superiore a quelle della originaria tabella del Testo Unico, D.P.R. 1124/65;
 - r)* revisionare l'istituto dell'assegno per assistenza personale continuativa, quale prestazione integrativa dell'indennizzo assicurativo, in modo da renderlo più funzionale rispetto agli obiettivi di un sostegno finalizzato al reinserimento sociale ed anche professionale dei lavoratori interessati;



- s) valorizzare, nella gestione assicurativa, una componente indennitario-assistenziale che gestisca provvidenze mirate a specifiche condizioni di disagio di infortunati ed invalidi mediante, fra l'altro, forme di assistenza in ricovero e domiciliare che, con il contributo di Associazioni di categoria e volontariato, migliorino la qualità dell'assistenza per i soggetti interessati concorrendo, altresì, a ridimensionare i costi di esercizio della tutela sociale;
- t) ricondurre nell'ambito della disciplina generale la normativa ed i servizi del Fondo per i superstiti di caduti sul lavoro, con una chiara evidenza dei servizi e delle prestazioni per superstiti gestiti da INAIL;
- u) regolamentazione dei rapporti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con gli Enti e le Autorità locali, per garantire piena continuità e massima tempestività degli interventi di tipo assistenziale in favore dei superstiti di caduti sul lavoro;
- v) prevedere che nell'ambito delle prestazioni di cui ai precedenti punti l'INAIL possa destinare, con delibera approvata dai Ministeri vigilanti, specifici stanziamenti al finanziamento di forme di sostegno per gli orfani di infortunati e tecnopatici, mirati a potenziarne la professionalità di base e quella specifica anche percorsi formativi mirati;
- w) prevedere meccanismi di monitoraggio, in accordo con le strutture aziendali di prevenzione, delle condizioni dei lavoratori infortunati all'atto del rientro sul posto di lavoro, al fine di definire politiche di intervento sociale volte ad agevolare detto rientro sul piano dei rapporti professionali e personali;
- x) revisionare l'Istituto della liquidazione in capitale per garantirne una migliore funzionalità ed assicurare che i lavoratori liquidati in capitale possano fruire di tutte le prestazioni previste dalla normativa assicurativa, a partire da quelle sanitarie, mantenendo così un rapporto di fidelizzazione con l'assicuratore ed i suoi servizi;
- y) riconsiderazione dei meccanismi di tutela dei superstiti di caduti sul lavoro, prendendo in considerazione altre categorie di familiari nonché di conviventi in condizione di comprovato bisogno e prevedendo che, principalmente per giovani lavoratori caduti sul lavoro, il calcolo della rendita sia sempre il massimale di legge;
- z) ricondurre, come gestione separata, l'assicurazione infortuni domestici, nell'ambito del sistema assicurativo per omogeneizzare i livelli di tutela, con riferimento: al meccanismo per l'indennizzo in rendita; al riconoscimento di servizi e prestazioni per il periodo di invalidità temporanea, all'estensione della tutela ai soggetti che siano titolari di altro rapporto di lavoro;
- aa) riordinare l'istituto dell'esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro e la relativa azione di regresso, al fine di recuperare certezza di diritto nella specifica materia, quale che sia la soluzione che si intenda adottare per il rapporto fra responsabilità sociale e individuale.



ARTICOLO I*Norme di organizzazione e cooperazione di servizio*

Con lo stesso decreto di cui al precedente articolo 2 o con distinto provvedimento, il Governo è delegato ad emanare norme in materia di organizzazione dei servizi e rapporti con soggettività centrali e territoriali, secondo i seguenti criteri:

ELENCO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- I. Previsione della possibilità di affidare in *service* all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) la gestione di forme integrative di tutela per gli infortuni sul lavoro, promosse ed organizzate da aziende, associazioni di categoria, parti sociali ed altri soggetti che vi abbiano interesse
- II. Previsione del compito istituzionale per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) di valorizzare, nell'erogazione di prestazioni in natura a carattere curativo e assistenziale, l'apporto del volontariato, anche al fine di ridimensionare progressivamente i relativi costi di gestione organizzativa
- III. Previsione del compito istituzionale per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) di valorizzare, nella fornitura di servizi alle aziende, il contributo delle Associazioni di categoria, dei Consulenti del Lavoro e di ogni altra figura di operatori privati al servizio di dette aziende
- IV. Previsione del compito istituzionale per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) di agevolare la messa in rete delle informazioni sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, acquisite o prodotte dai Servizi Sanitari pubblici nonché dalla rete dei Medici di Medicina Generale, evitando in ogni caso duplicità di passaggi nel percorso informativo che lo priverebbero della essenziale tempestività e fluidità;
- V. previsione, in coerenza con la precedente lettera V., dell'obbligo per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) di gestire le anzidette informazioni per renderle disponibili a tutti gli operatori pubblici e privati interessati, con piena integrazione di detto sistema informativo con quello delle altre amministrazioni pubbliche.

